

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO**

**CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI  
IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NELLA COMUNITÀ ALTO GARDA E  
LEDRO E NELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL TRASFERITISI  
TEMPORANEAMENTE E/O I QUALI, PER RAGIONI DI COLLOCAZIONE GEOGRAFICA O DI  
MAGGIOR VICINANZA AI SERVIZI, NECESSITINO DI PRESTAZIONI RESE DA UNA DELLE DUE  
COMUNITÀ**

Tra i Signori:

Mimiola Claudio, nato ad Arco (Tn) il 20/01/1978 il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Alto Garda e Ledro, con sede in Viale Rosmini, 5b, 38066 Riva del Garda TN, P. IVA 02190130225 - C.F. 02190130225, nella sua qualità di Presidente della Comunità medesima, giusto deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18 agosto 2022

e

dott.ssa Francesca Carneri nata a Borgo Valsugana (Tn) il 04/02/1971, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Piazza Gavazzi 4 a Pergine Valsugana – Codice fiscale e Partita IVA 02143860225, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Socio-assistenziale della Comunità medesima, giusto decreto del Presidente della Comunità n. 58 di data 28 dicembre 2022.

**Premesso che:**

- nell'anno 2015 i Responsabili dei Servizi socio-assistenziali delle Comunità/Territorio Valle dell'Adige hanno redatto l' *"Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da parte delle Comunità"* che è stato successivamente sottoscritto da parte di tutti i Presidenti/Sindaco;
- lo stesso ha lo scopo di definire schematicamente le modalità di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da parte delle

Comunità/Territorio Valle dell'Adige, tenuto conto della specifica tipologia d'utenza che si rivolge ai Servizi sociali territoriali e della necessità di assicurare una continuità nella presa in carico;

- risulta necessario provvedere alla definizione di accordi formali tra la Comunità Alto Garda e Ledro e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, al fine di disciplinare le modalità d'assunzione degli oneri relativi alla fruizione di Servizi da parte di persone residenti in uno dei due Enti, che usufruiscono temporaneamente di prestazioni erogate da parte dell'altro Ente o i quali, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai Servizi, necessitano di prestazioni rese da una delle due Comunità;
- a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo per l'anno di riferimento un *budget* definito per ciascun Ente, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi;
- l'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza, a favore della persona trasferitasi temporaneamente o che, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai Servizi, necessita di prestazioni rese da una delle due Comunità, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti.

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto ed individuazione dei contraenti**

La Comunità Alto Garda e Ledro e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol s'impegnano, in base a prassi già consolidate ed a seguito di formale richiesta reciproca, a seguire ed erogare Servizi di natura socio-assistenziale o socio-educativa a favore di persone residenti nei loro territori di riferimento e pertanto di loro competenza, che si trasferiscono temporaneamente nel territorio di competenza dell'altro Ente per motivi di carattere familiare, di vacanza, di assistenza, ecc.. o i quali, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai Servizi, necessitano di prestazioni rese da una delle due Comunità.

Detti trasferimento/richiesta di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio

dovranno essere anticipatamente concordati tra i due Enti in questione, definendo:

- lo specifico progetto d'aiuto e di presa in carico temporanea;
- l'attivazione di servizi e prestazioni a favore della persona interessata;
- le modalità di erogazione di tali servizi/prestazioni;
- l'assunzione degli eventuali impegni di spesa e di liquidazione/pagamento.

Di norma le spese per i Servizi da attivare in relazione al progetto di aiuto concordato saranno assunte dalla Comunità territorialmente competente per l'utente secondo il criterio della residenza, fatta salva la possibilità di concordare che esse possano essere inizialmente assunte da parte della Comunità che ne assicura l'erogazione, con rimborso da parte dell'altro Ente, competente territorialmente.

In tal caso la Comunità che eroga temporaneamente i Servizi concordati a favore della persona, sosterrà direttamente le spese correlate alle prestazioni, richiedendone successivamente il rimborso alla Comunità territorialmente competente, previa assunzione dei relativi provvedimenti per la copertura della spesa da parte della Comunità territorialmente competente.

Il progetto di aiuto ed i conseguenti provvedimenti di impegno potranno prevedere anche accordi per l'assunzione diretta della spesa da parte della Comunità territorialmente competente con accordi diretti con i fornitori dell'altro Ente.

La quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i Servizi fruiti continuerà ad essere addebitata e introitata direttamente da parte della Comunità territorialmente competente, che rimarrà competente anche per gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi.

Eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi temporaneamente/che usufruisce di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio potranno essere attivati dalla Comunità interessata, unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte della Comunità territorialmente competente, con assunzione diretta della spesa a carico del Bilancio di quest'ultima ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste.

## **Articolo 2**

### **Corrispettivi**

I Servizi attivati da parte della Comunità interessata saranno quelli anticipatamente concordati e previsti dal provvedimento di assunzione della spesa, redatto in base al progetto di aiuto elaborato a favore della persona in parola.

Per quanto attiene al Servizio Sociale professionale, nessun onere di natura finanziaria sarà dovuto reciprocamente da parte della Comunità Alto Garda e Ledro e della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, stante i positivi rapporti di mutuo supporto in occasione di passaggio di casi tra i rispettivi Enti.

I Servizi a favore della persona trasferitasi temporaneamente/che usufruisce di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio potranno essere erogati da parte della Comunità interessata anche a mezzo di propri soggetti terzi convenzionati, incaricati di svolgere l'intervento di cui trattasi, a favore della persona in parola.

L'impegno delle spese e l'accertamento delle entrate inerenti le prestazioni erogate a favore della persona trasferitasi temporaneamente/che usufruisce di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio verranno assunti direttamente da parte della Comunità territorialmente competente, con apposito provvedimento.

### **Articolo 3**

#### **Modalità di rimborso delle spese**

Il pagamento del rimborso delle spese di cui all'art. 2 dovrà essere effettuato dalla Comunità territorialmente competente per i casi trasferitisi temporaneamente/che usufruiscono di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura emessa da parte della Comunità interessata che ha erogato le prestazioni, attestata dal protocollo della Comunità territorialmente competente, fattura che deve essere corredata dalla specificazione delle spese sostenute con riferimento alla presente convenzione (numero e tipologia delle prestazioni erogate).

### **Articolo 4**

#### **Durata**

La presente convenzione ha durata **dalla data di sottoscrizione della presente convenzione al 31/12/2027**, fatta salva la possibilità di recesso delle parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) o qualsiasi altro mezzo atto a certificare la tracciabilità della ricezione da parte dell'altro contraente ed avrà effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

## **Articolo 5**

### **Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679**

Le Comunità hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.

Le Comunità sono tenute al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

In relazione alla presente convenzione, le Comunità sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

## **Articolo 6**

### **Spese contrattuali**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai sensi dell'art. 4, parte II delle Tariffe del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 131/1986 ed è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra enti pubblici (art. 16 Tabelle allegato B del D.P.R. 642/1972).

## **Art. 7**

### **Vincoli**

Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione della presente convenzione, sono valide ed efficaci tra le parti.

I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

## **Art. 8**

### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia non sanata, è competente il Foro di Trento.

## **Art. 9**

### **Domicilio**

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol  
– Piazza Gavazzi 4 – 38057 Pergine Valsugana.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs.  
07.03.005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all'interno del sistema di  
gestione documentale PiTre della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Per la Comunità Alta Valsugana e Bersntol

La Responsabile

del Servizio Socio-Assistenziale

***Dott.ssa Francesca Carneri***

Per la Comunità Alto Garda e Ledro

Il Presidente

***Sig. Mimiola Claudio***